

**L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2.  
Assegnazione di un contributo di euro 31.788,00  
all'Ente proprietario della Scuola dell'infanzia di  
Borgo Valsugana per la riqualificazione della  
centrale termica con sostituzione del generatore di  
calore. CUP C35E24000150001.**

**Determinazione n. 12302 del 14/11/2024**

**L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 31.788,00 all'Ente proprietario della Scuola dell'infanzia di Borgo Valsugana per la riqualificazione della centrale termica con sostituzione del generatore di calore. CUP C35E24000150001.**

N. 12302 DI DATA 14 NOVEMBRE 2024  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA  
OGGETTO:

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo di euro 31.788,00 all'Ente proprietario della Scuola dell'infanzia di Borgo Valsugana per la riqualificazione della centrale termica con sostituzione del generatore di calore. CUP C35E24000150001.

RIFERIMENTO : 2024-S180-00110

Pag 1 di 8

Num. prog. 1 di 8

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che prevede, in particolare all'articolo 106, comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, come modificata con atti n. 459 di data 23 marzo 2018 e n. 1502 di data 10 agosto 2018, recante le direttive per la concessione dei contributi in tema di edilizia scolastica;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 8682 di data 9 agosto 2024, con la quale è stato possibile procedere con l'ulteriore ammissione delle domande poste in priorità in relazione alla graduatoria approvata con la determinazione n. 4324 di data 30 aprile 2024 riguardante l'elenco degli interventi di edilizia scolastica ammessi a contribuzione provinciale per l'anno 2024;
- visto che la determinazione sopraccitata ha stabilito l'ammissione a contributo per l'intervento in oggetto, e precisamente per la riqualificazione della centrale termica con sostituzione del generatore di calore, per un

importo di euro 31.788,00, pari al 90% della spesa ammessa di euro 35.320,00, e fissato il giorno dell'11 ottobre 2024 quale termine per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo;

- vista la documentazione prodotta nei termini dal legale rappresentante dell'Ente proprietario della scuola dell'infanzia di Borgo Valsugana in data 10 ottobre 2024 con prot. n. 764907, oltre a quella successivamente integrata con prot. n. 768622 in data 11 ottobre 2024 da cui si evince una spesa complessiva prevista di euro 42.942,11;

- considerato che l'art. 5 comma 9 dell'allegato alla delibera sui criteri stabilisce che gli importi ammessi a contributo hanno carattere definitivo;

- considerato che, alla luce dell'esame tecnico esperito dal tecnico competente del Servizio Istruzione in data 18 ottobre 2024, il valore dell'opera dal punto di vista economico è ritenuto meritevole di approvazione per l'importo già ammesso di euro 35.320,00;

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 12269 di data 14 novembre 2023 che ha confermato il vincolo ventennale di destinazione ad uso scolastico posto sulla parte dell'edificio individuata dalla p.ed. 617/3, P.M. 1 e 2, P.T. 4362 II, C.C. Borgo, istituito e successivamente esteso con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo RIFERIMENTO : 2024-S180-00110

Pag 2 di 8

Num. prog. 2 di 8

innovazione del sistema scolastico e formativo n. 49 di data 9 agosto 2010;

- vista che la sopracitata determinazione ha inoltre confermato il vincolo quindicennale di destinazione ad uso scolastico posto sulla parte dell'edificio individuata dalla p.ed. 1924, P.T. 56

II, C.C. Borgo, già istituito con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 140 di data 10 dicembre 2018;

- ritenuto che, in proporzione agli spazi occupati dalla scuola dell'infanzia, il 68% dei lavori interessano la p.ed. 617/3, P.M. 1 e 2, mentre il 32% dei lavori interessano la p.ed. 1924;

- vista la modifica alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), introdotta nell'articolo 78 comma 3 quinquies del decreto legge 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), secondo la quale la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;

- dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 22 dicembre 2022, n. 2488, e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;

- dato altresì atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente paragrafo, qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;

- vista la determinazione dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione n. 3 di data 6 giugno 2019, con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e le strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per la concessione del contributo di cui trattasi il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione necessaria;

- vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;

- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

RIFERIMENTO : 2024-S180-00110

Pag 3 di 8

Num. prog. 3 di 8

- vista la deliberazione n. 91 di data 2 febbraio 2024, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026, ed in particolare le disposizioni dell'art. 43, Sezione VIII, Parte Seconda, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;

- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

- visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.,

**DETERMINA**

1. di concedere il contributo alla Fondazione Romani Sette Schmid ETS, codice fiscale 81000710228, Ente proprietario della Scuola dell'infanzia di Borgo Valsugana, per la riqualificazione della centrale termica con sostituzione del generatore di calore, per un importo di euro 31.788,00, pari al 90% della spesa ammessa di euro 35.320,00;

2. di stabilire che l'imputazione della prenotazione fondi n. 2023608 pos. 1 assunta con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 4324 di data 30 aprile 2024 e ss.mm. sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2024 viene rideterminata per l'importo di euro 31.788,00 sull'esercizio finanziario 2025 "fondo pluriennale vincolato 2024", apportando le conseguenti variazioni al bilancio di previsione, e contestualmente di procedere con l'impegno;

3. di impegnare, dando atto che l'esigibilità della spesa, coerente con l'imputazione della stessa, è prevista nel 2025, l'importo di euro 31.788,00 sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2025 "fondo pluriennale vincolato 2024";

4. di autorizzare la liquidazione del contributo nel seguente modo, nei limiti dell'impegno assunto con il presente provvedimento e della disponibilità di cassa:

a) il primo acconto del 10% del contributo, pari a euro 3.178,80, su presentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del beneficiario del contributo provinciale, attestante la data di effettivo inizio dei lavori;

oppure,

RIFERIMENTO : 2024-S180-00110

Pag 4 di 8

Num. prog. 4 di 8

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del primo acconto del contributo, con allegata la certificazione di inizio dei lavori, a firma del direttore dei lavori;

b) il secondo acconto del 25% del contributo, pari a euro 7.947,00, su presentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del secondo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

c) il terzo acconto del 25% del contributo, pari a euro 7.947,00, su presentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del terzo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;

d) il quarto acconto del 30% del contributo, pari a euro 9.536,40, su presentazione della seguente

documentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante la data di ultimazione dei lavori previsti in progetto e finanziati;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del quarto acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta ultimazione dei lavori;

RIFERIMENTO : 2024-S180-00110

Pag 5 di 8

Num. prog. 5 di 8

e) il saldo del contributo, pari a euro 3.178,80, secondo una delle seguenti modalità:

1. dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, da parte della Struttura provinciale competente, che redige apposito verbale.

In questo caso il beneficiario dovrà presentare alla Struttura competente la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo e provvedere all'invio degli atti di contabilità finale (contabilità a consuntivo, ove necessaria,

redatta sulla base delle quantità effettivamente eseguite, fatture o documenti di spesa,

quietanze di pagamento, comprese quelle relative alle spese tecniche, almeno per un importo pari alla spesa ammessa, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma del direttore dei lavori, ecc.);

oppure,

2. su presentazione della perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere ed il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata. In questo caso il beneficiario dovrà

presentare alla Struttura competente in materia di edilizia scolastica, la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo;

oppure,

3. per opere oggetto di agevolazione di importo complessivo inferiore od uguale ad euro 155.000,00 su presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal beneficiario, concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa finale complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata.

Nel caso in cui l'opera in questione venga realizzata con il concorso di operatori del volontariato si applicano, ai fini della rendicontazione delle opere, le particolari disposizioni previste dall'art.

10 comma 2 secondo capoverso della delibera di Giunta sui criteri n. 628 del 20 aprile 2015 e s.m.;

5. di fissare il termine per la rendicontazione della spesa in mesi 24 a decorrere dalla data del presente provvedimento;

6. di dare atto che il codice CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto ai sensi dell'art.

11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m., è il seguente: C35E24000150001;

7. di dare atto che la delibera sui criteri prevede che il beneficiario possa chiedere una proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il RIFERIMENTO : 2024-S180-00110

Pag 6 di 8

Num. prog. 6 di 8

beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. In caso di inosservanza dei predetti termini si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 12 della deliberazione della Giunta provinciale sui criteri n.

628 di data 20 aprile 2015 e ss.mm.;

8. di istituire un nuovo vincolo decennale di destinazione ad uso scolastico posto sulla parte dell'edificio individuata dalla p.ed. 617/3, P.M. 1 e 2, P.T. 4362 II, C.C. Borgo, in considerazione dell'importo del contributo previsto con riferimento ai lavori sulla particella stessa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 della deliberazione della Giunta Provinciale n.

628 di data 20 aprile 2015 e ss.mm.;

9. di estendere ad anni 20 il vincolo quindicennale posto sulla parte dell'edificio individuata dalla p.ed. 1924, P.T. 56 II, C.C. Borgo, in considerazione dell'importo del contributo previsto con riferimento ai lavori sulla particella stessa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 628

di data 20 aprile 2015 e ss.mm.;

10. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 22

dicembre 2022, n. 2488, e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicarlo tempestivamente, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;

11. di dare atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente punto 10), qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;

12. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della determinazione dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione n. 3 di data 6 giugno 2019, con la data del presente provvedimento termina il procedimento amministrativo concernente la concessione del contributo di cui trattasi e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia;

13. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

14. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione diretta al destinatario a cura del competente ufficio;

15. da dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2024-S180-00110

Pag 7 di 8 KB

Num. prog. 7 di 8

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Livio Degasperi RIFERIMENTO : 2024-S180-00110

Pag 8 di 8

Num. prog. 8 di 8